

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia



SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC : unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26/02/2007, Deliberazione G.R. n.258 del 07.04.2008, Deliberazione n.265 del 06.04.2009, Deliberazione G.R. n.414 del 10.05.2016, Deliberazione G.R.n. 228 del 06.03.2018 (allegato A), Deliberazione G.R. n. del 988 del 10.09.2018, Deliberazione G.R. n.581 del 06/05/2019, della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 322 del 08/08/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 19.08.2019 ed entro e non oltre il giorno **18.09.2019**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- 1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.Lgs.286/98);
 - b) Residenza anagrafica nei Comuni dell'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - c) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.684,36 di cui al punto 3.1 dell'allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale 581/2019, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
 - d) Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26 tabella B Circolare Inps n.122 del 27.12.2018).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA " B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26 tabella B Circolare Inps n.122 del 27.12.2018) e l'importo di € 28.684,36 (punto 3.1 allegato "A" della Delibera G.R. n.581/2019).

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP così come aggiornato con delibera della Giunta regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito nel territorio dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. E' data facoltà ai Comuni singoli o associati, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km. dai confini del Comune di residenza.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 co.8 della L.R.2/2019;

g) assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; l'Unione può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2) titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- 3) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 4) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

In riferimento alle disposizioni di cui alle lettere f) e g) i cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini

dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva. Questi ultimi, su richiesta dell'Unione dei Comuni, prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale.

Anche in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro paese d'origine o di titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel paese d'origine, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, devono produrre la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste al comma precedente.

Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asili politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

- h) non essere titolare di un patrimonio mobiliare il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- i) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere g) e h);

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, 1° comma, del DPCM n.159/2013.

Art. 3 – MODALITA' DEL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE di cui al DPCM n.159/2013 artt.4 e 5. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.
- 2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.
- 5) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo, l'erogazione del contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con allegata la documentazione dimostrativa di quanto dichiarato, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici preposti del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 4-AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1) I requisiti richiesti all'art.1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5-ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.
- 2) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.
- 3) In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).
- 4) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà al sorteggio dei concorrenti.

Art. 6-FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'Ente entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso all'Ente, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 e del presente bando.

Art. 7- DURATA E MODALITÀ' DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013.

- 1) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione ai Comuni delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità:
 - a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "A" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 14%;
 - b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia "B" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 24%;
- 2) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 1 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione all'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. L'Unione dei Comuni si riserva di

distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale.

- 3) L'Ente si riserva all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
- 4) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:
 - a) fascia " A ": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b) fascia " B " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
- 5) L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo. I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
- 6) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2019 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.
- 7) L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.
- 8) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
- 9) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all'Amministrazione.
- 10) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nell'ambito dei Comuni aderenti all'Unione stessa, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 11) Nel caso di trasferimento in altro Comune, diverso da quelli aderenti all'Unione, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8-MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) L'Unione provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione.
- 2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione. **Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 01 febbraio 2020.**

3) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione delle ricevute è obbligatorio, nei casi previsti dalla legge, la comunicazione del Codice IBAN per l'accredito delle somme.

4) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

5) In ogni caso il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto del contributo affitto per l'anno 2019.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

6) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 9-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il **18.09.2019**.

Art. 10- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Montani Via Pietro Leopoldo, 24 nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,30.
- Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
- La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del **18/09/2019** secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale dell'Unione dei Comuni Montani nei giorni e negli orari di cui sopra;
- spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Unione dei Comuni Montani, via Pietro Leopoldo 24 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l'erogazione di contributi economici per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2019";
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: unionecomunimontaniappenninopistoiese@pec.it

Art. 11-CONTROLLI E SANZIONI

- a) Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici

conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

- b) Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 12

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016

“General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)”

Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati hanno diritto a conoscere quanto segue:

1. I DATI RACCOLTI

Per trattamento di dati personali la normativa intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o ad un insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Limitatamente alla domanda di partecipazione al “Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2019”, il trattamento dei dati consisterà in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui trattasi sono:

- a) dati identificativi quali nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono/cellulare, data e luogo di nascita, residenza, tutti i dati ricavabili dai documenti di identità ;
- b) altri dati identificativi: valore ISEE del nucleo familiare, dati rilevabili dal contratto di locazione;

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2019. Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte dell'Unione di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a. per la formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2019.
- b. per adempiere ad obblighi di legge;
- c. per analisi statistiche.

L'uso dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorché sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare nel perseguimento delle finalità di cui sopra; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse, oppure per avviare o difendersi in azioni legali, o quando il trattamento riguarda informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati come sopra evidenziati, ed utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio sia di strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal personale del Comune e dalla Regione Toscana.

4. CONFERIMENTO DEI DATI, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019. Una volta presentata la domanda di inserimento nella graduatoria, il trattamento dei dati da parte dell'Ente è obbligatorio e necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale l'Ente stesso è deputato (art. 6 comma 1 lett. c), e per eseguire un compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1 lett. e).

L'eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell'interessato:

- a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, non sarà possibile inserire la domanda nella graduatoria ed erogare l'agevolazione economica, per ottenere l'effetto previsto dalla legge o dai regolamenti;
- b) nei casi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 2, non sarà possibile adempiere agli obblighi informativi.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti ("principio di limitazione delle conservazioni", art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario alla prescrizione di eventuali azioni giudiziarie per il recupero di danni erariali da parte dei dipendenti pubblici.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Nell'ambito della gestione del procedimento di richiesta, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad altri enti pubblici (Regione, Guardia di Finanza,);
- b) società Archivi s.p.a. per la conservazione archivistica dei dati.

In ogni caso detta comunicazione viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

7. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non sono soggetti a diffusione. I dati personali non sono soggetti a trasferimento all'estero.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO :

E' possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito riprodotti:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento;
- ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali

La legittimità del trattamento dei dati personali si basa, anche, sul consenso che viene richiesto all'interessato: lo stesso ha altresì il diritto a revocare il consenso espresso in qualsiasi momento.

Tuttavia, la revoca, non pregiudica la legittimità di qualsiasi trattamento basata sul consenso in precedenza espresso, e non pregiudica la legittimità del trattamento laddove occorra adempiere ad obblighi di legge e/o di contratto.

9. RECLAMO

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo presso il Garante italiano per la protezione dei dati personali.

10. TITOLARE E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del Trattamento: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, in persona del Presidente pro tempore, tel .0573/621260, unionecomunimontaniappenninopistoiese@pec.it, mail sociale@ucap.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD): è la società Centro Studi Enti Locali s.r.l., con sede in Via della Costituente n. 15 - Loc. Ponte a Egola - 56024 San Miniato (PI), nella persona del Dr. Stefano Paoli. Il RPD può essere contattato via e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it - PEC: studiopaoli.s@pec.it o scrivendo all'indirizzo postale Responsabile Protezione Dati, presso Ufficio Segreteria Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via P. Leopoldo n. 10/24 - 51028 San Marcello Piteglio (PT).

Art. 13-NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T.96/96, alla Deliberazione G.R.T. n. 71/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26.02.2007 n.258 del 07.04.2008, n.265 del 06.04.2009, n.414 del 10.05.2016, Deliberazione G.R.n. 228 del 06.03.2018, Deliberazione G.R. n.988 del 10.09.2018 e Deliberazione G.R. n.581 del 06/05/2019.

San Marcello Piteglio, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tatiana Frullani)

Per informazioni Tel. 0573621260 – email sociale@ucap.it